



COMUNE DI CASELLE LURANI
_Provincia di Lodi –

REGOLAMENTO DI POLIZIA ZOOFILO - AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03/05/1999

	COMUNE DI CASELLE LURANI	C. C.	num.	data
	Oggetto: Approvazione del Regolamento di polizia zoofilo - ambientale.	cod. 10945	18	03.05. 1999

ORIGINALE

Prot. N.

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione - Seduta pubblica.

L'anno millenovecentonovantanove addì tre del mese di maggio alle ore 21 nella Residenza municipale, con inviti diramati in data 28.04.1999 si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. RANCATI SERGIO - SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. VITALI GIOVANNI - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. RAFFAGLIO MARIANGELA - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MATTOLINI GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. RAMAIOLI GIACOMO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. MANENTI GIANLUCA - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. LAGO FRANCESCO ANTONIO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. MANZONI SANTO CARLO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. CARENA CARLO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ROSSINI GIOVANNI - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. DESERTI DAMIANO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. FASSARDI FRANCESCO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. ROTA ANGELO - CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa all'adunanza il sig. Zullo dott.ssa Maria, segretario del Comune. Il Sig. Sergio prof. Rancati, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

- 6 MAG 1999

Addì - 6 MAG 1999



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]



IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Richiamati i seguenti atti normativi:
 - legge 14.08.1981, n. 281
 - legge 22.12.1993 n. 473
 - L.R. 8.9.1987 n. 30
 - Legge n. 319/76
 - D.Lgs. 5.2.1997 n. 22
 - Legge 24.11.1981 n. 689
2. Rilevata l'opportunità di dotarsi di un Regolamento comunale che consenta una disciplina organica ed un controllo sul territorio comunale delle attività che possano arrecare danno alla flora, alla fauna ed all'ambiente in genere onde attivare i procedimenti atti a prevenire, accertare e sanzionare i comportamenti lesivi nelle materie di cui sopra sia pure nel rispetto delle competenze e delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
3. Richiamata la propria precedente deliberazione n 13 del 17.03.1999 con la quale, a seguito della discussione in corso dell'esame di una prima bozza di Regolamento di polizia zoofilo-ambientale, si accoglieva la questione sospensiva posta dal Sindaco e si decideva di rinviare, pertanto, la trattazione della proposta ad altra seduta onde consentire l'approfondimento nelle sedi competenti ed apportare delle integrazioni allo schema di regolamento che tenessero conto anche di specifiche esigenze tra le quali in particolare quelle connesse all'esercizio dell'agricoltura, sia pure nel rispetto delle norme che regolano il settore ;
4. Visto l'allegato schema di Regolamento di polizia zoofilo ambientale così come modificato a seguito delle integrazioni apportate;
5. Ritenuto di approvarlo in ogni sua parte
6. Acquisito sulla presente il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
7. Con voti favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

Per tutte le ragioni di cui in premessa che si intende qui integralmente richiamata e confermata

1. Di approvare l'allegato Regolamento di polizia zoofilo-ambientale che si compone di n. 6 articoli in ogni sua parte;
2. Di subordinarne l'effettiva esecuzione all'approvazione definitiva dell'O.Re.co di Milano ed al decorso dell'ordinario termine di pubblicazione





REGOLAMENTO DI POLIZIA ZOOFILO-AMBIENTALE

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'attività rivolta alla tutela della flora e della fauna nonché alla salvaguardia dell'ambiente sul territorio del Comune di Caselle Lurani.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione su tutte le aree e i beni pubblici presenti nel territorio del Comune di Caselle Lurani nel rispetto delle competenze stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Le aree di proprietà privata rientrano nell'applicazione del presente regolamento soltanto allorché si tratta di intervenire al fine di scongiurare attività che possano risultare lesive del pubblico interesse alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. La nocività e la pericolosità dell'attività intrapresa dal privato nelle aree di cui egli sia proprietario sarà valutata dalle Autorità di volta in volta competenti.

L'amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di piante soggette a tutela eventualmente ravvisabili e fermi restando i poteri di ordinanza del Sindaco in materia di igiene pubblica e di pubblica incolumità, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di £.100.000# (EURO 51,64) ed un massimo di £.1.000.000# (EURO 516,45) ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 106 del R.D. 3.3.1934 n. 383, nonché in attuazione delle leggi 14.8.1991 n. 281 e 22.12.1993 n. 473 e della L.R. 8.9.1987 n. 30.

Art.3 - Tutela della flora

E' fatto assoluto divieto di tagliare gli alberi, qualora non si provveda alla loro sostituzione con nuove piantine (allievi) ad eccezione dello scalvo periodico delle ceppaie e capitozze (gabbe).

E' vietato bruciare le stoppie nei campi, la vegetazione spontanea lungo le rive e gli argini di tutti i corsi d'acqua, è inoltre proibito l'impiego di diserbanti e arbusticidi lungo le rive e gli argini di tutti i corsi d'acqua, è inoltre proibito l'impiego di diserbanti e arbusticidi lungo le rive, argini e scarpate, nonché l'uso di disalganti in tutti i corsi d'acqua insistenti sul territorio comunale.

Durante lo spurgo degli alvei ed il taglio delle erbe sulle sponde (rive, scarpate) dei corsi d'acqua (rogge, fossi, coli ecc.) è vietato danneggiare e/o distruggere qualsiasi specie arbustiva e/o arborea: a seguito di ciò rimane l'obbligo a carico dell'autore del danno della rimessione in pristino dello stato dei luoghi con la relativa cura e/o piantumazione all'uopo necessarie.

E' fatto divieto versare sul o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.



Gli alberi individuati (previo censimento) dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse storico-naturalistico e paesaggistico, sono soggetti a maggior tutela ed ogni intervento sugli stessi che possa comprometterne lo stato di salute e di conservazione dovrà essere eseguito secondo i dettami e sotto la direzione di un tecnico nominato dall'Amministrazione.

L'amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di piante soggette a tutela qualora queste risultassero ammalate e la loro conservazione e cura non fosse possibile, oppure possono rappresentare pericolo per le persone e cose.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione della disciplina contemplata dall'ordinamento per le fattispecie penalmente rilevanti

eventualmente ravvisabili e fermi restando i poteri di ordinanza del Sindaco in materia di igiene pubblica e di pubblica incolumità, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di £.100.000# (EURO 51,64) ed un massimo di £.1.000.000# (EURO 516,45) ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 106 del R.D. 3.3.1934 n. 383.

Il Sindaco con apposita ordinanza imporrà il ripristino dello stato preesistente dei luoghi in cui si è verificato il danno a totale carico di colui che ha commesso l'infrazione, ferma restando l'azione di risarcimento del danno attivata presso le sedi giurisdizionali competenti.

Art. 4 - Tutela della fauna

E' vietato maltrattare oppure sottoporre a sevizie gli animali.

E' vietato abbandonare animali, nonché detenerli od accudirli in modo tale da arrecare loro sofferenze.

E' proibito catturare animali randagi e/o vaganti da parte dei cittadini in quanto tale intervento deve essere eseguito dagli enti preposti, per quel che concerne il randagismo ai sensi della legge 14.08.1991 n. 281.

La presenza di animali vaganti sul territorio comunale potrà essere segnalata al Comune da parte dei cittadini che ne venissero a conoscenza. Il Comune provvederà ad interessare le autorità competenti.

E' fatto divieto di detenere animali in spazi o locali angusti e malsani, privi di acqua e cibo in misura sufficiente, in assenza delle minime norme igieniche. Per gli animali allevati a scopi zootecnici i proprietari si atterranno alle vigenti disposizioni di legge sulla loro protezione e trasporto.

E' vietato detenere cani legati con catena corta e/o sprovvisti di adeguato riparo dagli agenti atmosferici; il terminale della catena deve essere fissato ad un cavo aereo e la catena medesima deve avere una lunghezza tale da consentire all'animale di muoversi senza rimanere in essa impigliato avendo anche la possibilità di raggiungere in ogni momento il riparo, l'acqua e il cibo.

Tutti i cani non possono essere lasciati liberi negli spazi pubblici o aperti al pubblico: in tali luoghi è possibile condurre gli stessi solo se mantenuti al guinzaglio o muniti di apposita museruola.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione della disciplina contemplata dall'ordinamento per le fattispecie penalmente rilevanti eventualmente ravvisabili e fermi restando i poteri di ordinanza del Sindaco in materia di igiene pubblica e di pubblica incolumità, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di £.100.000# (EURO 51,64) ed un massimo di £.1.000.000# (EURO 516,45) ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 106 del R.D.

Art. 5 - Tutela dell'ambiente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Oltre che l'abbandono e il deposito dei rifiuti al di fuori dei luoghi destinati alla raccolta da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento è considerato abbandono di rifiuti anche il deposito dei sacchi di immondizia che sia effettuato durante giorni della settimana diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale per la raccolta da parte del concessionario; è inoltre considerato abbandono di rifiuti il deposito della plastica, vetro, carta, verde al di fuori (sia pure accanto ai medesimi) dei contenitori all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale nonché il deposito di rifiuti ingombranti al di fuori dell'area all'uopo predisposta ed indicata dall'Amministrazione Comunale.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione della disciplina contemplata dall'ordinamento per le fattispecie penalmente rilevanti eventualmente ravvisabili, della disciplina dettata dalla Legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni in materia di inquinamento delle acque dei fiumi e di tutti i corsi d'acqua superficiali e freatiche in genere, e fermi restando i poteri di ordinanza del Sindaco in materia di igiene pubblica e di pubblica incolumità, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- rifiuti pericolosi ed ingombranti: da un minimo di £.200.000# (EURO 103,29) ad un massimo di £.1.200.000# (EURO 619,74)
- altri rifiuti: da un minimo di £.50.000# (EURO 25,82) ad un massimo di £.300.000# (EURO 154,93)

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, ferma restando l'applicazione dell'art. 50 comma 2 del d.lgs. 22/97.

Art. 6 - Controllo

Il servizio di controllo, di accertamento delle infrazioni e di attivazione dei procedimenti sanzionatori previsti dal presente regolamento verrà svolto a livello comunale dagli organi di Polizia giudiziaria ed amministrativa competenti, da forze dell'ordine, dalla Polizia Municipale e Provinciale, dal Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia e da apposite guardie volontarie zoofilo-ambientali le quali presteranno la loro opera a titolo volontario e gratuito con la qualifica di Guardie particolari giurate volontarie, ai sensi del T.U.L.P.S. previa nomina da parte del Sig. Prefetto della Provincia.